



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2021, proposto da Saep S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia, Giovanni Crisostomo Sciacca, Biagio Giliberti, Vincenzo Barrasso, Guido Reggiani, Luciano Bonito Oliva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Biagio Giliberti in Roma, via degli Scipioni 281;

*contro*

Ministero della Giustizia – Dip. Amm. Penitenziaria - Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

Ias Morgante S.r.l., non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

- della procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63, comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. per l'affidamento del “*Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l'approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM)*” (nel seguito, “Procedura Negoziata Senza Bando”), con riferimento al lotto di gara n. 5 (47) [ABRUZZO – CIG: 893378154D - Casa Circondariale

Chieti, Casa Circondariale Lanciano, Casa Circondariale Pescara, Casa Lavoro Vasto, Casa Circondariale di Teramo];

- del Disciplinare di gara, del Capitolato Prestazionale, dello Schema di Contratto, degli allegati al Capitolato prestazionale, nonché di tutti gli altri atti inclusi, anche quali allegati, nella *lex specialis* di gara, con riferimento al lotto di gara n. 5 (47) [ABRUZZO – CIG: 893378154D - Casa Circondariale Chieti, Casa Circondariale Lanciano, Casa Circondariale Pescara, Casa Lavoro Vasto, Casa Circondariale di Teramo];

- del Decreto n. 99 dell'8 ottobre 2021, con cui il Provveditorato Lazio/Abruzzo ha indetto una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63, comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. per l'affidamento del servizio di approvvigionamento e fornitura delle derrate alimentari necessarie al confezionamento dei pasti giornalieri da somministrare ai detenuti e agli internati presenti negli Istituti di pena della Circoscrizione regionale dell'Abruzzo [lotto di gara n. 5 (47) – CIG: 893378154D - Casa Circondariale Chieti, Casa Circondariale Lanciano, Casa Circondariale Pescara, Casa Lavoro Vasto, Casa Circondariale di Teramo] per un periodo di 12 mesi (nel seguito, la “Determina a Contrarre”);

- della lettera di invito a presentare offerta, trasmessa dal Provveditorato a SAEP in data 18 ottobre 2021;

- della relazione tecnico-illustrativa e dei relativi allegati, avente ad oggetto “*servizio per il vitto dei detenuti – analisi tecnico-economica*” redatta in occasione del c.d. Bando 2020;

- di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi quelli istruttori, dal contenuto ignoto, ove assunti a presupposto per l'individuazione della base d'asta

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dip Amm Penitenziaria- Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato la SAEP S.P.A., società che opera da diversi anni nel settore dei servizi di fornitura di generi alimentari e non alimentari agli istituti penitenziari e

dei servizi amministrativi connessi all'attività di gestione del mantenimento dei detenuti nonché affidataria del servizio di mantenimento dei detenuti presso diverse strutture penitenziarie, ha impugnato tutti gli atti come meglio in epigrafe emarginati inerenti alla procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63, comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. indetta dal Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise per l'affidamento del “*Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l'approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM)*” con riferimento al lotto di gara n. 5 (47) [ABRUZZO – CIG: 893378154D - Casa Circondariale Chieti, Casa Circondariale Lanciano, Casa Circondariale Pescara, Casa Lavoro Vasto, Casa Circondariale di Teramo].

La società ricorrente affida le proprie doglianze a tre motivi in diritto e, intimate dinanzi a questo Tribunale la resistente amministrazione e la controinteressata I.A.S. Morgante S.r.l., conclude per l'annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensiva.

Si è costituito per resistere al ricorso il Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise, instando per la sua reiezione siccome inammissibile e, comunque, privo di merito di fondatezza.

La società controinteressata, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Con ordinanza cautelare n. 203/2021 adottata all'esito della Camera di Consiglio in data 17 novembre 2021, il Collegio, in relazione alla complessità delle questioni sollevate da parte ricorrente, escludendo la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio già in sede cautelare ai sensi dell'art. 120, comma 6 c.p.a., ha accolto la domanda di tutela cautelare al solo fine di pervenire alla decisione *re adhuc integra* tenuto conto, altresì, che il servizio è attualmente assicurato dalla ricorrente in qualità di gestrice uscente fino al 31 dicembre 2021.

Con la medesima ordinanza cautelare è stata fissata per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15 dicembre 2021 allorché la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

2.§- Come esposto in narrativa, viene in decisione il gravame avverso la procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c) del Codice dei contratti pubblici finalizzata alla conclusione di un contratto per l'affidamento, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del vitto in favore dei detenuti ed internati presso gli istituti penitenziari per la durata di 12 mesi e, comunque, del minor tempo necessario ad

indire e celebrare una procedura aperta in corso di elaborazione, riferita al lotto n. 5 denominato “47-ABRUZZO CIG 893378154D” del valore stimato pari ad euro 2.163.720,00 IVA esclusa.

Oggetto dell'appalto è il Servizio per il vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l'approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM).

Deduce la ricorrente che la procedura di che trattasi sarebbe illegittima perché impedirebbe sotto vari profili la sua partecipazione alla gara, non solo perché la stessa non è stata invitata a concorrere per il lotto 47 in forza del principio di rotazione in quanto gestrice uscente, ma anche perché sarebbe nell'impossibilità di presentare un'offerta in senso economico a causa della incapienza della base d'asta o, comunque, un'offerta ponderata e consapevole per mancanza di basilari informazioni economiche e giuridiche nella documentazione di gara.

In sintesi, l'impugnativa è affidata alla denuncia delle seguenti doglianze.

2.1.§- Con il primo ordine di censure, si espongono vizi di violazione e falsa applicazione dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice; violazione e falsa applicazione dell'art. 32 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 2014; violazione e falsa applicazione delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC; eccesso di potere sotto svariati profili.

A giudizio della ricorrente difetterebbero nella fattispecie le “*ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice*” per poter attivare una procedura negoziata ad inviti ai sensi dell'art. 63, co. 2, lett. c) del Codice dei contratti pubblici atteso che le responsabilità dell'asserita urgenza sarebbero imputabili all'amministrazione resistente che ha adottato negli anni passati procedure di gara illegittime puntualmente annullate in via giudiziale. Con specifico riferimento al Bando 2020, la stessa Amministrazione, avvedutasi delle illegittimità, ne ha disposto l'annullamento in autotutela giusta Decreto n. 100 in data 8 ottobre 2021.

Il Provveditorato regionale Lazio/Abruzzo resistente avrebbe quindi dovuto adottare una procedura aperta in luogo di quella negoziata oggetto di gravame, analogamente a quanto disposto da altri Provveditorati regionali.

Inoltre, sarebbe illegittima la scelta dell'Amministrazione di escludere la ricorrente dalla procedura con riferimento al lotto 47 in applicazione del principio di rotazione ai sensi delle

Linee Guida n. 4 dell'Anac e dell'art. 36 del Codice che, invero, si riferiscono agli appalti sotto-soglia, mentre la base d'asta del lotto 47 ammonta ad € 2.163.720,00.

Non potrebbe nemmeno operare – a dire della ricorrente - l'art. 63, comma 6 del Codice per difetto del presupposto applicativo della deroga per urgenza non imputabile dell'art. 63, co. 2, lett. c) del Codice medesimo.

2.2. §- Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 23, 35, 95 del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 e di eccesso di potere sotto vari profili per mancanza di un'istruttoria appropriata ed incapienza della base d'asta della procedura oggetto di gravame, ritenuta apoditticamente congrua dall'amministrazione e non supportata da una Relazione Tecnico-Economica.

2.3. §- Con la terza ed ultima doglianza si lamenta il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 35 del D.LGS. 18 aprile 2016, n. 50 e di eccesso di potere sotto svariati profili considerata l'impossibilità per i partecipanti a presentare un'offerta seria ponderata e consapevole per carenza di informazioni in ordine: i) alla durata del contratto, ii) agli investimenti necessari all'attivazione del Vitto; iii) agli investimenti necessari in rapporto alla durata del contratto; iiiii) agli impegni contrattuali da assumere in caso di aggiudicazione.

3. §- Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà, va accolto in ragione della fondatezza del primo motivo, avente carattere assorbente.

3. 1.§- In termini generali deve osservarsi che ai sensi dell'art. 63 del Codice dei contratti pubblici, il cui contenuto è sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'art. 125 del medesimo Codice, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti. Detta procedura, che si configura come eccezionale in quanto derogatoria della regola generale che impone alle amministrazioni aggiudicatrici di avvalersi della gara pubblica per individuare il loro contraente in applicazione dei principi europolitani di concorrenza e di massima apertura al mercato, è consentita nella “*misura strettamente necessaria*” quando, per “*ragioni di estrema urgenza*” derivante da “*eventi imprevedibili*” dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (comma 1, lett. c)). Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso “*imputabili*” all'amministrazione aggiudicatrice.

3.2.§- Orbene, il Collegio è chiamato a valutare se la scelta dell'amministrazione resistente di optare per una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando in luogo della

ordinaria procedura di gara aperta sia supportata dalle condizioni imposte dalla norma testè richiamata.

3.3.§- Nel caso in esame appaiono difettare in radice i presupposti condizionanti l'operatività della procedura prescritta dall'art. 63 del Codice dei contratti pubblici.

Ed infatti la “gara ponte” oggetto di gravame è stata indetta con determina a contrarre in data 8 ottobre 2021 sul presupposto della sussistenza di una serie di circostanze ritenute dall'Amministrazione ostative all'esperienza di una procedura di gara aperta in ambito europeo per l'affidamento del servizio i cui termini di durata previsti dalla normativa vigente non avrebbero consentito – a dire della resistente - “*di garantire il servizio mantenimento detenuti in appalto senza soluzione di continuità*”.

Dette circostanze ostative sono state individuate:

1) nella *ordinanza del TAR dell'Abruzzo n. 25 del 5 febbraio 2021, che per il Lotto di gara n.5 47-ABRUZZO accoglie l'istanza cautelare del ricorrente, sospendendo la procedura di gara con fissazione nuova udienza al 14 luglio 2021, successivamente rinviata al 6 ottobre nella quale confermando la sospensione della procedura si rimanda per il merito al 9 marzo 2022;*

2) nella *deliberazione n. 101/2021/PREV della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con la quale ricusa il visto e la registrazione del decreto del Provveditorato regionale del Lazio Abruzzo e Molise n. 51614 del 24 giugno 2021, relativo al Lotto n. 3 45-Lazio 3 -CIG 8349303EC9;*

3) nella *deliberazione n. 102/2021/PREV della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con la quale ricusa il visto e la registrazione del decreto del Provveditorato regionale del Lazio Abruzzo e Molise n. 51416 del 24 giugno 2021, relativo Lotto n. 1 43-Lazio 1-CIG 8349064990;*

4) nella *deliberazione n. 103/2021/PREV della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con la quale ricusa il visto e la registrazione del decreto del Provveditorato regionale del Lazio Abruzzo e Molise n. 51649 del 24 giugno 2021, relativo Lotto di gara n. 4 46- LAZIO 4- CIG 83494063CC;*

5) nella *deliberazione n. 104/2021/PREV della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, con la quale ricusa il visto e la registrazione del decreto del Provveditorato regionale del Lazio Abruzzo e Molise n. 52469 del 28 giugno 2021, relativo al Lotto di gara n. 6 48-ABRUZZO E MOLISE – CIG: 834948442A;*

6) nelle *sentenze del Consiglio di Stato nn. 5781, 5782, 5783, 5784, 5785, 5786, 5787, 5788, 5789, pubblicate in data 6 agosto 2021, che annullano gli atti di gara relativi a procedure di appalto indette da altri provveditorati - analoghe a quelle indette da questa Stazione Appaltante.*

3.4. §- Posto che sulla base dei consolidati principi giurisprudenziali, dai quali non vi è motivo di discostarsi, la scelta di avvalersi della eccezionale procedura negoziata senza bando di cui dell'art. 63, comma 2, lett. c) del Codice richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente (Cons. Stato Sez. V, 24/01/2020, n. 608, Conferma T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 832/2019), ritiene il Collegio che nessuna delle surrichiamate circostanze addotte dall'Amministrazione possa valere come ragione giustificativa del ricorso alla procedura oggetto di gravame.

3.4.1. §- Segnatamente, non può considerarsi “*evento imprevedibile*” l'impugnazione del bando di gara e dei relativi atti atteso che costituisce fatto notorio e può considerarsi fisiologico che provvedimenti di aggiudicazione per importi così rilevanti di norma vengano impugnati e sottoposti al vaglio giurisdizionale. Ne consegue che l'impugnazione dell'esito della gara non può essere qualificata come un evento non prevedibile per la stazione appaltante, né tale impugnazione può essere adottata, a parere del Collegio, per giustificare il ricorso ad una procedura negoziata senza indizione di una gara. Il ricorso giurisdizionale come pure il conseguente provvedimento cautelare vanno, infatti, considerati per procedure di gara con importi come quello dell'affidamento *de quo*, come eventi del tutto prevedibili (in tali termini, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., (ud. 22/07/2020) 10-09-2020, n. 219, confermata da Consiglio di Stato, Sez. VI, 1 febbraio 2021, n. 920).

In buona sostanza “*l'estrema urgenza invocata dalla resistente a giustificazione della procedura negoziata senza bando posta in essere, dev'essere ricondotta alla mancata attivazione della gara in termini più congrui, prudenti ed adeguati ovvero ad una circostanza imputabile al solo ente aggiudicatore?*” (*ibidem*, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., (ud. 22/07/2020) 10-09-2020, n. 219).

L'amministrazione resistente era del resto ben consapevole che la procedura di gara bandita nel 2020 era stata impugnata dinanzi al giudice amministrativo e, quindi, annullata con sentenze di alcuni Tar regionali e del Consiglio di Stato. Con specifico riferimento al lotto n. 47, l'amministrazione non ignorava nemmeno che la gara era stata sospesa già dal febbraio 2021 giusta ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 38 del 25 febbraio 2021.

Appaiono peraltro inconferenti i richiami alle Deliberazioni della Corte dei Conti di riconsiderazione del visto di conformità ai contratti aggiudicati che si riferiscono, invero, a contratti relativi a lotti diversi da quello n. 5 – 47.

Il rispetto dei fondamentali principi di buon andamento e di efficiente capacità organizzativa imponevano al Provveditorato regionale Lazio Abruzzo e Molise di attivarsi diligentemente e per tempo al fine di organizzare ed indire una nuova gara aperta, come del resto fatto da altri Provveditorati (Campania e Lombardia, Toscana ed Umbria) che hanno

indetto una procedura aperta per l'affidamento del servizio per il Vitto con bandi pubblicati nell'ottobre 2021.

Al riguardo la resistente deduce in effetti di aver bandito la procedura per gara aperta europea giusta determina n. 104 in data 26 ottobre 2021 (successiva a quella di indizione della procedura impugnata) per l'affidamento del Servizio. Nelle more dello svolgimento della procedura pubblica la resistente ha disposto la proroga tecnica del contratto stipulato con la ricorrente nel 2017 prima sino al 31.12.2021 giusta comunicazione del 17.06.2021 e poi, con successiva nota versata agli atti del giudizio, sino al 31.03.2022.

Le predette proroghe se da un lato appaiono coerenti con le statuizioni formulate dalla Corte dei Conti Sezione Centrale per i contratti secretati secondo cui la proroga è possibile in caso di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'Amministrazione (in tali termini, Sezione V del Consiglio di Stato nel decreto 25.6.2021, n. 3543), dall'altro danno chiara dimostrazione della mancanza delle ragioni di urgenza che l'Amministrazione resistente aveva invece addotto a sostegno della procedura negoziata in questa sede avversata, avendo il Provveditorato regionale a disposizione di un congruo *spatium temporis* per portare avanti e concludere la procedura di gara aperta indetta il 26 ottobre 2021 e, nel frattanto, avvalersi della proroga contrattuale sino al termine della stessa al fine di evitare soluzioni di continuità del servizio.

3.4.2.§- Alla luce delle considerazioni che precedono, considerato quindi che non sussiste alcuna ragione di “*estrema urgenza*” (potendo il Provveditorato avvalersi della proroga tecnica del contratto sino al termine della procedura aperta) e che le responsabilità dell'asserita urgenza dipendono comunque da eventi “*non imprevedibili*” ed “*imputabili*” al Provveditorato, deve ritenersi che non ricorrono i presupposti normativi necessari a giustificare l'indizione della procedura negoziata senza bando oggetto dell'odierno contenzioso.

3.5.§- Ciò detto va osservato che l'illegittimità dell'opzione amministrativa di avvalersi della procedura negoziata senza bando ha comportato, come corollario, l'esclusione della ricorrente dall'invito alla partecipazione per il lotto n. 47 in applicazione del principio della rotazione.

Come rimarcato a più riprese dalla giurisprudenza amministrativa e ribadito di recente anche da questo Tribunale (T.A.R. Abruzzo sentenza 17 aprile 2020 n.132) “*il principio della rotazione deve considerarsi servente e strumentale rispetto al principio di concorrenza e non può risolversi in un ostacolo ad esso, né può implicare l'esclusione di chi abbia in precedenza lavorato correttamente con un'Amministrazione pubblica, ma significa piuttosto non favorirlo*” (T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 settembre 2019, n. 1021).



Ebbene, considerato che il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l'operatore economico mediante una procedura aperta che non preveda una preventiva limitazione dei partecipanti attraverso inviti (Cons. Stato Sez. V, 05/11/2019, n. 7539; *ibidem* T.A.R. Abruzzo sentenza 17 aprile 2020 n.132), deve rimarcarsi che qualora l'amministrazione avesse correttamente indetto una procedura di gara aperta, la ricorrente non avrebbe trovato ostacoli ed impedimenti alla sua partecipazione alla gara che, invece, gli è stata preclusa.

4. §- In definitiva, sulla base delle superiori complessive considerazioni, il ricorso è dunque fondato e va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti costituite.

Nondimeno, in applicazione dell'art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. n. 115/2002, la resistente va condannata al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente per la proposizione del gravame.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto:

1. annulla, per quanto di interesse, tutti gli atti impugnati come in epigrafe emarginati e, segnatamente:

- la procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63, comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. per l'affidamento del "*Servizio per il Vitto dei detenuti e internati da svolgersi mediante l'approvvigionamento e la fornitura, previa programmazione, delle derrate alimentari necessarie - nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 9 dell'Ordinamento penitenziario - al confezionamento dei pasti giornalieri completi (colazione, pranzo e cena), tenuto conto dei criteri ambientali minimi (CAM)*" con riferimento al lotto di gara n. 5 (47) [ABRUZZO – CIG: 893378154D - Casa Circondariale Chieti, Casa Circondariale Lanciano, Casa Circondariale Pescara, Casa Lavoro Vasto, Casa Circondariale di Teramo];
- il Disciplinare di gara, il Capitolato Prestazionale, lo Schema di Contratto, gli allegati al Capitolato prestazionale, nonché tutti gli altri atti inclusi, anche quali allegati, nella *lex specialis* di gara, con riferimento al lotto di gara n. 5 (47);
- il Decreto n. 99 dell'8 ottobre 2021, con cui il Provveditorato Lazio/Abruzzo ha indetto una procedura di gara negoziata senza previa pubblicazione del bando di cui all'art. 63,

comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. per l'affidamento del Servizio di cui innanzi per un periodo di 12 mesi;

- la lettera di invito a presentare offerta, trasmessa dal Provveditorato a SAEP in data 18 ottobre 2021; la relazione tecnico-illustrativa ed i relativi allegati, avente ad oggetto “*servizio per il vitto dei detenuti – analisi tecnico-economica*” redatta in occasione del c.d. Bando 2020.

2. Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

3. Condanna il Ministero della Giustizia - Provveditorato Regionale Abruzzo e Molise al rimborso del contributo unificato versato dalla ricorrente per la proposizione del gravame.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Giardino**

**IL PRESIDENTE**  
**Umberto Realfonzo**

IL SEGRETARIO